



TRIBUNALE FEDERALE

Procedimento nr.

14/2016 Registro Procura Federale

Il Tribunale Federale ha emesso la seguente

DELIBERAZIONE

nel procedimento disciplinare contro

- **il tesserato Sig. NICOLA CONSAGNO,** **presidente del comitato provinciale di Salerno;**

per rispondere della violazione della violazione dell'art. 1, comma 1, 11 del vigente Regolamento di giustizia della Fibus, per quanto indicato nell'atto di deferimento che si allega e fa parte integrante del presente provvedimento;

Premesso

Il procedimento disciplinare trae origine dall'esposto del 13.10.2016 del presidente del CR Campania FIBIS, sig. Vincenzo BOCCIA.

Il P. F. illustrava le proprie conclusioni e chiedeva applicarsi la sanzione della sospensione da ogni attività per la durata di mesi quattro.

Motivazione

Il Tribunale ritiene che dagli atti emerga la responsabilità disciplinare del tesserato per la violazione contestatagli.

Al CONSAGNO viene contestato di aver organizzato e pubblicizzato una gara interprovinciale senza aver richiesto ed ottenuto il preventivo nulla osta regionale da parte del Comitato Regionale.

Il tesserato ha richiesto di essere interrogato dalla Procura, senza però presentarsi in due occasioni per motivi di salute.

All'udienza del 6 marzo 2017 il tesserato non è comparso, ma ha fatto pervenire memorie.

Tuttavia le argomentazione addotte dell'incolpato non appaiono convincenti.

Ed invero incontestato appare il fatto che la gara in questione sia stata organizzata e pubblicizzata senza aver richiesto ed ottenuto il nulla osta necessario.

Il fatto che ciò sia avvenuto per errore (colpevole) o per creare discredito e confusione (come pare affermare il presidente del Comitato Regionale Campania FIBIS, sig. Vincenzo BOCCIA, senza però che tale intenzione possa essere accertato) a poco rileva in questa sede.

Il tesserato, presidente del Comitato Provinciale di Salerno era (o comunque doveva essere) a conoscenza della necessità di richiedere il nulla osta prima della organizzazione e della pubblicizzazione dell'evento e non aver rispettato la procedura richiesta implica inevitabilmente la censura del suo comportamento con integrazione della violazione contestata.

Il contenuto della memoria difensiva, lungi dal fornire elementi che possano giustificare o scrutinare la condotta, pare descrivere l'*iter* delle fasi precedenti della gara e, al più, l'assenza di un'intenzione realmente o manifestamente tendente a screditare la Federazione.

Alla luce di quanto sopra riportato si ritiene di dover applicare la sanzione per la violazione dell'art 1, con esclusione dell'interazione della violazione dell'art. 11 del Regolamento di Giustizia Procura, cosicché appare idonea e congrua la sospensione per mesi due da ogni attività Federale

PQM


Il Tribunale Federale

- ritenuta sussistente la responsabilità disciplinare per l'inculpazione di cui all'art. 1, comma 1 Regolamento di Giustizia, applica all'inculpato **CONSAGNO NICOLA**, **in atti meglio generalizzato, la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi 2 (due).**


Manda alla segreteria federale perché notifichi il presente provvedimento alle parti ed ai fini della pubblicazione a mezzo internet (sito FIBIS) della decisione.


Bologna, 6 marzo 2017

Il Presidente del Tribunale Federale

Avv. 
I consiglieri

Avv. 

Avv.  Antonio Materia



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI

FEDERAZIONE ITALIANA BILIARDO SPORTIVO

W.C.B.S. - U.M.B. - W.P.A. - C.E.B. - E.P.B.F.

PROCURA FEDERALE ATTO DI DEFERIMENTO

Procedimento nr. 14/2016 Rg. Procura FIBIS.

La Procura Federale della FIBIS, in persona dell'avv. Massimiliano Cané, letti gli atti d'indagine e l'esposto del 13/10/2016 a firma del presidente del CR Campania Fibis Sig. V. Boccia, nei confronti del tesserato sig. Nicola Consagno attuale presidente del Comitato provinciale Salerno, espone quanto di seguito accertato.

In data 6/10/2016 il tesserato pubblicava sul portale internet biliardogare.it la locandina agli atti della gara interprovinciale presso il CSB Castiello in cava dei Tirreni con svolgimento dal 26.10 al 6/11/16;

rilevato che la gara veniva pubblicizzata come interprovinciale e che le province interessate erano Salerno, Avellino e Benevento;

rilevato che la gara reclamizzava l'esistenza del nulla osta provinciale e non regionale come prescritto dal regolamento tecnico 16/17 federale disciplina sportiva stecca (art. 9 RTS 16/17);

considerato che il sig. Consagno quale presidente del CP Salerno successivamente trasformava la gara da interprovinciale a provinciale, come evidenziato nell'esposto del sig. Boccia;

appreso tuttavia della iscrizione alla gara in oggetto, attraverso l'attività di indagine, di 192 atleti appartenenti al comitato di Salerno, 5 a quelli del comitato di Potenza e 2 a quello di Matera;

ritenute violate le norme di cui agli artt. 1, comma 1, 11 reg. giustizia vigente in relazione alle prescrizioni del regolamento tecnico sportivo stecca che fa' obbligo di acquisire preventivamente il nulla osta regionale da parte del CR competente, relativamente a gare a dimensione interprovinciale;

rilevato che il tesserato in questione ha poi richiesto di essere interrogato senza successivamente presentarsi per la convocazione del 16/1/17 ore 14.30;

considerato quanto sopra questa Procura Federale deferisce davanti al competente Tribunale Federale della Fibis il predetto tesserato per le violazioni in atti descritte e chiede fissarsi udienza disciplinare ai sensi del vigente Reg. Giustizia Fibis.

Bologna, il 16/01/2017

La Procura Federale della FIBIS

Avv. Massimiliano Cané